

## Decreto Liquidità 8 aprile 2020 n.23 – Sintesi delle misure sulla liquidità alle imprese

*Di seguito le principali misure del decreto liquidità relative ai finanziamenti alle imprese (integrate con la circolare ABI del 9 aprile 2020) che potenziando il sistema delle garanzie dovrebbe portare liquidità per circa 400 mld di Euro alle imprese italiane.*

*Si evidenzia che esclusivamente nel caso di finanziamenti fino a 25.000 euro non è prevista una valutazione del Fondo di Garanzia (mentre le banche la faranno; ABI suggerisce istruttoria sui requisiti minimi de legge).*

*Quindi il decreto non contiene misure automatiche, ma solo il potenziamento delle garanzie pubbliche, con perplessità condivise da associazioni, imprese e stampa specializzata in merito ai tempi di effettiva erogazione dei finanziamenti.*

### Imprese fino a 499 dipendenti.

L'art 13 fa riferimento Fondo di Garanzia PMI e sostituisce l'art 49 del decreto Cura Italia. Ecco le novità rispetto allo stesso decreto:

- estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (prima solo PMI secondi definizione UE);
- innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 % (100% in caso di riassicurazione garanzia Confidi), con un massimo di 5 mln. di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea (in attesa dell'autorizzazione si resta all'80%);
- la garanzia è concessa a imprese che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (solo nel caso in cui le imprese abbiano ricevuto tale classificazione dopo il 30 gennaio 2020). Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria (vedi box);

#### **DEFINIZIONE DI SOFFERENZE, INADEMPIENZE PROBILI E SCADUTE (Circ. Banca d'Italia n.272/2008 e successivi aggiornamenti)**

Le **sofferenze** sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Le **inadempienze probabili** sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.

Le **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate** sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

In centrale rischi tali classificazioni sono indicate nella voce "Stato del rapporto"

- La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 L.F. purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate;
- Garanzia del 100% dal Fondo per nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
  - **durata** fino a 6 anni e minimo 24 mesi di pre-ammortamento
  - **un importo** non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi dell'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentati (comunque **non superiore Euro 25.000**)
  - **un tasso di interesse** (o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione) che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione con un max stimato in circa 1,25%

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.

- garanzia del 90% (cumulabile con altra copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato) in favore di imprese con ricavi  $\leq$  a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, per finanziamenti fino al 25% del fatturato (max 800.000 euro)

### **Imprese oltre a 499 dipendenti (e PMI che hanno esaurito il plafond del Fondo do garanzia).**

Un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

#### *Beneficiari*

Impresa di qualsiasi dimensione (le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di Garanzia) che:

- al 31/12/2019 non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- al 29/02/2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
- che si impegnano (anche per le società del gruppo) di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- che si impegnano di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

#### *Finanziamenti ammissibili*

Erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di un preammortamento fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia, (attestazione del rappresentante legale).

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, (attestazione del rappresentante legale della stessa Banca)

### *Garanzia*

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le commissioni di garanzia da riconoscere a Sace sono le seguenti:

<b>Dimensione</b>	<b>Anno1</b>	<b>Anno 2-3</b>	<b>Anno 4-5-6</b>
PMI	0,25%	0,5%	1%
No PMI	0,5%	1%	2%

### *Come accedere*

Procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie suddette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE (possibilità di elevare con il singolo decreto le %ali di copertura a fronte di specifici impegni).

In allegato una tabella riepilogativa delle misure per tipologia di azienda.

Massimiliano Tonarini  
BFS Partner

<b>BENEFICIARI FONDO GAR. PMI</b>	PMI SECONDO DEFINIZIONE UE E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E PROFESSIONALE	IMPRESA FINO A 499 DIP. CON FATTURATO FINO A 3,2 MLN. DI EURO	IMPRESA FINO A 499 DIP.
<b>MAX FINANZIAMENTO</b>	€ 25.000	€ 800.000	€ 5.000.000
<b>GARANZIA</b>	100% Fondo garanzia PMI (1)	90% Fondi Garanzia PMI+10% Confidi	90% Fondi Garanzia PMI
<b>COSTI</b>	Accesso gratuito al fondo e tasso di interesse massimo (stima 1,25%)	Accesso gratuito al fondo. La legge non prevede un tasso massimo	
<b>COME OTTENERLA</b>	Autocertificazione di aver subito danni da Covid 19. Istruttoria banca semplificata su requisiti di legge e nessuna valutazione fondo	Autocertificazione di aver subito danni da Covid 19. Consueta istruttoria banca e valutazione del fondo su dati economico-finanziari, non sull'andamento degli ultimi mesi	
<b>DURATA</b>	6 anni con preammortamento minimo di 2 anni	Non prevista dalla norma, da contrattare con la banca	
<b>NOTE</b>	Previa autorizzazione Commissione UE ai sensi dell'art. 108. Fino a tale autorizzazione max 80% (90% in riassicurazione Confidi)		
<b>BENEFICIARI GAR. SACE</b>	IMPRESA CON MENO 5.000 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO 1,5 MLN.	IMPRESA CON PIU' 5.000 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO TRA 1,5 E 5 MLN.	IMPRESA CON FATTURATO > 5 MLN.
<b>MAX FINANZIAMENTO</b>	25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del personale 2019		
<b>GARANZIA</b>	90%	80%	70%
<b>COSTI</b>	Per PMI 0,25% 1° anno, 0,5% 2° e 3° anno, 1% 4,5,6° anno Per grandi imprese i 0,5% 1° anno, 1% 2° e 3° anno, 2% 4,5,6° anno		
<b>COME OTTENERLA</b>	Valutazione Banca e istruttoria Sace	Valutazione Banca, istruttoria Sace e decisione MEF	
<b>DURATA</b>	Non prevista dalla norma, da contrattare con la banca		
<b>NOTE</b>	Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante in Italia		